



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF  
**Amministrazione federale delle dogane AFD**  
Direzione generale delle dogane

# **DIRETTIVE AMMINISTRATIVE**

**CONCERNENTI  
L'ORDINANZA SULL'ATTESTAZIONE DELL'ORIGINE NON  
PREFERENZIALE DELLE MERCI**

**VOLTE ALL'ATTUAZIONE UNIFORME DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
ORIGINE NON PREFERENZIALE**

**Pubblicazione: Direzione generale delle dogane, sezione Origine,**  
in collaborazione con le Camere di commercio e dell'industria della Svizzera

Stato: 1° marzo 2017

## INDICE

<b>1. BASI LEGALI .....</b>	<b>4</b>
1.1 DIRITTO INTERNO .....	4
1.2 ACCORDI INTERNAZIONALI.....	4
1.3 ACCORDI DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA .....	5
1.4 ALTRO .....	5
<b>2. IN GENERALE.....</b>	<b>6</b>
2.1.1 Definizioni e cenni storici.....	6
2.1.1.1 Regole d'origine non preferenziale .....	6
<b>3. DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE.....</b>	<b>8</b>
3.1 PRODOTTI TOTALMENTE OTTENUTI IN SVIZZERA (CRITERIO D'ORIGINE A).....	8
3.2 LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE SUFFICIENTI.....	8
3.2.1 Criterio di valore del 50 per cento (criterio d'origine B) .....	8
3.2.2 Criterio del cambiamento di voce nel SA (criterio d'origine C) .....	9
3.2.3 Regole di lista (criterio d'origine D) .....	10
3.2.4 Tolleranza .....	10
3.2.5 Traffico di perfezionamento (criterio d'origine F) .....	10
3.3 PARTICOLARITÀ DELLA DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE .....	11
3.3.1 Elementi neutri .....	11
3.3.2 Trattamenti minimi.....	11
3.3.3 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature (criterio d'origine H).....	11
3.3.4 Pezzi di ricambio consegnati a posteriori a scopo di riparazione (criterio d'origine I) .....	11
3.3.5 Gruppo di merci.....	12
3.3.6 Attestazione dell'origine (determinazione dell'origine).....	12
3.3.7 Informazioni in materia d'origine .....	13
<b>4. DOCUMENTI UTILIZZATI E ATTESTAZIONI .....</b>	<b>13</b>
4.1 PROVE DOCUMENTALI DELL'ORIGINE .....	13
4.1.2 Dichiarazione d'origine.....	13
4.1.3 Dichiarazione generale del fornitore .....	13
4.2 UTILIZZO DELLE PROVE DOCUMENTALI .....	14
4.2.1 Origine svizzera e prescrizioni d'importazione del Paese di destinazione .....	14
4.2.2 Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) e crediti misti .....	14
4.2.3 Merci soggette all'obbligo del permesso d'importazione o d'esportazione .....	14
4.3 ATTESTAZIONE DEL VALORE .....	14
4.4 ALTRE ATTESTAZIONI NELL'AMBITO DELL'ORIGINE (CRITERIO D'ORIGINE E) .....	15
4.5 FATTURE PRO FORMA.....	15
4.6 PARTICOLARITÀ DEL RILASCIO DI PROVE DOCUMENTALI DELL'ORIGINE .....	15
4.6.1 Certificati d'origine «to order» oppure «to whom it may concern» .....	15
4.6.2 Allestimento di prove documentali senza presentazione di prove dell'origine .....	15
4.6.2.1 Valore limite .....	15
4.6.3 Allestimento a posteriori di prove documentali .....	16
4.6.4 Duplicati di prove documentali.....	16
4.7 RICHIAMO E REVOCA (ART. 28 OAO).....	16
<b>5. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DI PROVE DOCUMENTALI DELL'ORIGINE E OBBLIGHI .....</b>	<b>16</b>
5.1 DOMICILIO DEL RICHIEDENTE .....	16
5.2 CASA DI SPEDIZIONE (SPEDIZIONIERE).....	16
5.3 PROVE DELL'ORIGINE PER PRODOTTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI DI ORIGINE SVIZZERA.....	16
5.4 PROVE DELL'ORIGINE PER MERCI DI ORIGINE ESTERA (CRITERIO D'ORIGINE G) .....	17
5.5 SCARICO PARZIALE .....	18
<b>6. UFFICI EMITTENTI.....</b>	<b>18</b>
6.1 GIURISDIZIONE .....	18
6.2 SEGRETO PROFESSIONALE E RESPONSABILITÀ .....	18
6.3 OBBLIGO D'ESAME E DIRITTO DI RIFIUTO .....	18
6.4 MODULI.....	19
6.5 EMOLUMENTI.....	19

6.6	COSTI DEI CONTROLLI DELLE PROVE DOCUMENTALI DELL'ORIGINE .....	19
6.7	OBBLIGO DI CONSERVARE I GIUSTIFICATIVI .....	19
6.8	PROCEDURA DI RICHIESTA SEMPLIFICATA PER IL RILASCIO DI PROVE DOCUMENTALI DELL'ORIGINE.....	20
6.9	PROCEDURA DI RICHIESTA E DI ATTESTAZIONE ELETTRONICA (ALLEGATO 4) .....	20
6.10	CONTROLLI A POSTERIORI.....	21
6.11	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA INTERNAZIONALE .....	21
6.12	INDIRIZZI DEGLI UFFICI EMITTENTI .....	21
1.	MODELLO DI NOTA – RILASCIO A POSTERIORI DI PROVE DELL'ORIGINE ALLEGATO 1 .....	22
2.	ACCORDO SULLA PROCEDURA DI RICHIESTA SEMPLIFICATA ALLEGATO 2 .....	24
3.	ALLEGATO ALL'ACCORDO SULLA PROCEDURA DI RICHIESTA SEMPLIFICATA ALLEGATO 3 .....	28
4.	ACCORDO PER LA TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI CERTIFICATI D'ORIGINE ALLEGATO 4 .....	30
5.	DICHIARAZIONE DEL FORNITORE PER GLI SCAMBI PREFERENZIALI E NON PREFERENZIALI ALLEGATO 5 .....	33
6.	GUIDA PER COMPILARE LE DOMANDE DI ATTESTAZIONE E IL CERTIFICATO D'ORIGINE ALLEGATO 6 .....	35
7.	MODULO B (FORM B) ALLEGATO 7 .....	38
8.	DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE ALLEGATO 8 .....	39

## **1. Basi legali**

### **1.1 Diritto interno**

Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO; RS 946.31)

Ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR; RS 946.311)

Ordinanza del 23 dicembre 1971 concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi (RS 232.119)

Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0)

Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01)

Legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201)

Legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (LResp; RS 170.32)

Codice penale (CP; RS 311.0)

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0)

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)

Ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1)

### **1.2 Accordi internazionali**

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20; allegato 1A.11, Accordo relativo alle regole in materia d'origine, «Accordo OMC»)

Convenzione internazionale del 3 novembre 1923 per la semplificazione delle formalità doganali (RS 0.631.121.1; art. 11)

Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 fra la Svizzera e l'Italia (RS 0.946.294.541; art. 4)

Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, secondo il tenore del Protocollo di emendamento del 26 giugno 1999 («Convenzione di Kyoto» dell'Organizzazione mondiale delle dogane; RS 0.631.21)

Trattato del 29 marzo 1923 di unione doganale concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514; allegato I vedi RU 1998 2336)

Trattato del 23 novembre 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero (RS 0.631.112.136)

### **1.3 Accordi di assistenza amministrativa<sup>1</sup>**

Scambio di lettere dell'8 giugno 1984 tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee in materia di assistenza amministrativa reciproca nel campo dei certificati d'origine usati negli scambi non preferenziali (RS 0.631.121.3)

Accordo in forma di scambio di lettere del 9 giugno 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che aggiunge all'Accordo del 22 luglio 1972 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (RS 0.632.401.02)

### **1.4 Altro**

[R-30: Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci](#)

---

<sup>1</sup> Alcune disposizioni sull'assistenza amministrativa figurano, tra l'altro, nella Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali, nel Trattato di commercio del 1923 con l'Italia e nella Convenzione di Kyoto.

## 2. In generale

### 2.1.1 Definizioni e cenni storici

#### 2.1.1.1 Regole d'origine non preferenziale

##### **Definizioni**

Le regole d'origine «nazionali» dell'OAO, che fungono da base per il rilascio dei certificati d'origine da parte delle camere di commercio, sono di natura non preferenziale. Secondo l'interpretazione attuale dell'OAO, la Svizzera può attuare queste regole in maniera piuttosto liberale, nel rispetto della Convenzione di Kyoto e dell'Accordo OMC. Le regole d'origine dell'OAO hanno, e avranno anche in futuro, il carattere di regole d'origine non preferenziale: con un certificato d'origine rilasciato da una camera di commercio, nel Paese di destinazione non è possibile importare prodotti svizzeri all'aliquota di dazio preferenziale, indipendentemente dal fatto che la Svizzera abbia concluso o meno un accordo di libero scambio (ALS) con il Paese in questione.

Le regole d'origine non preferenziale si applicano nei casi in cui l'importazione e/o l'esportazione delle merci sono oggetto di misure economiche esterne. L'origine non preferenziale serve da base per l'attuazione di varie misure di politica commerciale (p. es. dazi antidumping) ed è utilizzata anche a fini statistici. Inoltre è importante anche per altre prescrizioni, ad esempio nell'ambito degli appalti pubblici o dell'indicazione dell'origine delle merci.

##### **Cenni storici**

La Svizzera ha emanato per la prima volta della regole d'origine non preferenziale alla fine della Prima guerra mondiale. Nel 1929 sono state quindi integrate, in forma più completa, in una rispettiva ordinanza.

A livello internazionale, le prime disposizioni in materia, in particolare sul rilascio e sul controllo a posteriori dei certificati d'origine nazionali, sono state inserite in trattati commerciali bilaterali, come quello del 1923 tra la Svizzera e l'Italia, tuttora in vigore. Nello stesso anno, nell'allora Società delle Nazioni è stato concluso un accordo doganale contenente una legislazione di base sui controlli a posteriori dei certificati d'origine rilasciati dalle camere di commercio. Il primo tentativo di armonizzare a livello internazionale le regole d'origine non preferenziale dei diversi Paesi è stato intrapreso con la *Convenzione di Kyoto* (luogo della firma di tale accordo nel 1973<sup>2</sup>, in seno al Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles<sup>3</sup>).

L'allegato K di tale Convenzione si occupa in particolare delle regole d'origine non preferenziale e autonome, e definisce la forma dei certificati d'origine come anche le modalità di cooperazione amministrativa per quanto riguarda i controlli a posteriori della correttezza e dell'autenticità di tali certificati.

---

<sup>2</sup> La Convenzione di Kyoto è stata emendata il 26 giugno 1999. La revisione è entrata in vigore il 3 febbraio 2006.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 1995: Organizzazione mondiale delle dogane.

### **Sviluppo futuro con il supporto dell'OMC**

L'Accordo OMC è il primo del suo genere a fissare delle condizioni per armonizzare a livello internazionale le regole d'origine non preferenziale, al fine di evitare che queste ultime diventino degli ostacoli al commercio. L'accordo, che prevede un programma di armonizzazione iniziato con la fondazione dell'OMC il 1° gennaio 1995, doveva concludersi a fine 2008. Base di tale programma è un insieme di principi, in particolare quello secondo cui le regole d'origine devono essere oggettive, complete e trasparenti.

I lavori sono diretti dal Comitato per le regole in materia d'origine e da un Comitato tecnico per le regole in materia di origine sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale delle dogane di Bruxelles.

L'Accordo OMC si compone del testo dell'accordo stesso e di due allegati e si riferisce alle regole d'origine non preferenziale armonizzate. Nell'accordo non rientrano pertanto né le regole preferenziali contrattuali (ALS) né quelle preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (sistema generalizzato di preferenze; SPG). Ciò significa che il regime d'origine degli ALS riguardanti la Svizzera e i suoi partner rimane invariato.

L'Accordo OMC comprende il principio della regola unica («one rule») che obbliga le parti contraenti ad applicare le stesse regole d'origine nell'ambito di tutte le misure di politica commerciale. Per l'applicazione di tali regole vale una serie di principi fondamentali: definizione precisa, neutralità in materia di politica commerciale, non discriminazione, trattamento nazionale, definizione positiva dei criteri d'origine, obbligo di pubblicazione di leggi e ordinanze nazionali, obbligo di informare, divieto di misure retroattive e protezione di informazioni confidenziali. La definizione del principio della regola unica rappresenta un grande passo avanti. Tale principio garantisce la neutralità delle regole d'origine nell'ambito dell'applicazione di strumenti di politica commerciale e permette di impedire l'abuso di tali regole a fini protezionistici.

Tali diritti e obblighi valgono anche per il periodo transitorio fino all'entrata in vigore delle regole armonizzate a livello internazionale. In questo contesto, l'Accordo OMC introduce un nuovo elemento, specificando che le autorità competenti sono tenute, per legge, a fornire informazioni sull'origine (p. es. informazione in materia tariffaria da parte dell'amministrazione doganale) entro un determinato termine e che le decisioni devono poter essere impugnate mediante ricorso di procedura amministrativa e/o giudiziaria presso autorità superiori.

Il principio delle regole d'origine armonizzate è l'elemento determinante per stabilire l'origine di un prodotto. Sono considerati originari di un determinato Paese i prodotti interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati per ultimo in quel Paese, tenendo conto del cambiamento di voce nel sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA). In casi motivati, da definire nel quadro di negoziati, oltre al sistema di cambiamento di voce nel SA è possibile aggiungere anche il criterio della percentuale del valore aggiunto o regole relative ai

processi di fabbricazione.

L'armonizzazione internazionale delle regole d'origine non preferenziale è molto importante per la Svizzera, in quanto Paese tipicamente esportatore. Questa armonizzazione garantisce l'applicazione uniforme delle regole e dei criteri da parte di tutti i Paesi membri dell'OMC nell'ambito delle misure di politica commerciale.

L'integrazione delle regole d'origine nella normativa dell'OMC è da valutare in modo positivo. Il sistema di risoluzione delle controversie e l'introduzione di criteri internazionali fa ben sperare di poter limitare l'applicazione protezionistica di regole d'origine arbitrarie. La sicurezza del diritto viene rafforzata. Inoltre, le leggi e le ordinanze nazionali diventano più trasparenti.

### **3. Determinazione dell'origine non preferenziale**

#### **3.1 Prodotti totalmente ottenuti in Svizzera (criterio d'origine A)**

L'articolo 10 OAO definisce, in maniera restrittiva, quali prodotti sono considerati totalmente ottenuti o fabbricati in Svizzera: si tratta soltanto dei prodotti delle lettere a–i nonché dei prodotti ottenuti esclusivamente a partire da questi prodotti.

#### **3.2 Lavorazione o trasformazione sufficienti**

Se un prodotto fabbricato in Svizzera contiene materiali d'origine estera, occorre fondarsi sull'articolo 11 OAO per determinarne l'origine.

##### **3.2.1 Criterio di valore del 50 per cento (criterio d'origine B)**

Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera a OAO, l'origine svizzera di un prodotto può essere attestata se il valore di tutti i materiali d'origine estera utilizzati per la sua fabbricazione non supera il 50 per cento del suo prezzo franco fabbrica. I materiali la cui origine non può essere determinata sono considerati di origine estera.

Per l'applicazione di tale criterio è inoltre necessario che in Svizzera vi sia stata una lavorazione che va oltre a un trattamento minimo secondo l'articolo 13 OAO.

#### **Definizioni**

a) Per «**prezzo franco fabbrica**» del prodotto si intende il prezzo pagato al fornitore nell'impresa del quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati.

Se tale prezzo non comprende il valore di tutti i materiali utilizzati o se non si tratta di una vendita abituale, si applica il prezzo che si sarebbe ottenuto dalla vendita, in condizioni di piena concorrenza, tra un acquirente e un venditore indipendenti tra loro. Si tratta quindi di un prezzo teorico (p. es. per un prototipo).

Il prezzo franco fabbrica comprende anche:



- i costi proporzionali per gli utensili, le matrici e le forme, per lo sviluppo con piani e disegni;
- i costi proporzionali per i diritti d'autore e le licenze;
- i salari risultanti dalla fabbricazione in Svizzera;
- l'utile<sup>4</sup>;
- i costi d'imballaggio.

Nel prezzo franco fabbrica non sono compresi:

- i tributi interni che possono essere restituiti all'atto dell'esportazione del prodotto nonché tutti i costi che emergono all'uscita dalla fabbrica della merce, come i costi di trasporto e d'assicurazione;
- gli sconti, ad esempio è possibile concedere sconti sulla quantità o temporanei per favorire l'entrata sul mercato. I prezzi fittizi non sono consentiti;
- le commissioni e le provvigioni possono essere aggiunte alla parte svizzera del prezzo, a condizione che vengano ripartite sul cliente finale.

b) Per «**valore dei materiali**» si intende il valore in dogana dei materiali d'origine estera al momento dell'importazione in Svizzera, ovvero il valore della merce franco confine svizzero, compresi i costi di trasporto e d'assicurazione nonché altri costi fino al confine svizzero.

Se non è possibile stabilire il valore in dogana al momento dell'importazione, si applica il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali in Svizzera. Di regola si tratta dell'importo della fattura del fornitore della merce o del valore che figura sulla decisione d'imposizione per il dazio (senza tributi interni).

Se la ditta stessa fabbrica i materiali utilizzati per il prodotto finito, il valore da prendere in considerazione è il prezzo (senza tributi interni) che si sarebbe ottenuto dalla vendita, in condizioni di piena concorrenza, tra un acquirente e un venditore indipendenti tra loro.

### **3.2.2 Criterio del cambiamento di voce nel SA (criterio d'origine C)**

Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera b OAO, qualsiasi lavorazione o trasformazione che ha per effetto di classificare il prodotto in una voce a quattro cifre del SA diversa rispetto a quella in cui sono classificati i materiali d'origine estera utilizzati per la sua fabbricazione, è considerata sufficiente per conferire al prodotto l'origine svizzera. In caso di applicazione di questo criterio, occorre determinare la voce a quattro cifre del SA del prodotto e di tutti i materiali d'origine estera; in caso di dubbio, è necessario chiedere un'informazione tariffale all'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

---

<sup>4</sup> L'utile può essere un elemento determinante per soddisfare il criterio del 50 per cento.

### **3.2.3 Regole di lista (criterio d'origine D)**

Le eccezioni al principio del cambiamento di voce nel SA e al criterio di valore del 50 per cento figurano nell'allegato 2 OAO-DEFR.

Se la tabella 1 dell'allegato 2 OAO-DEFR prevede una regola di lista specifica per un prodotto di una voce del SA, tale regola può essere utilizzata in alternativa ai criteri d'origine B e C.

Le regole della tabella 2 dell'allegato 2 OAO-DEFR per le merci del capitolo 91 **devono** essere adempiute affinché un prodotto ottenga l'origine non preferenziale svizzera. Per le merci del capitolo 91 non è possibile utilizzare i criteri d'origine B e C. Fanno eccezione le voci di tariffa 9106 e 9107.

Nella verifica delle regole di lista bisogna sempre tenere conto della menzione «**ex**» che può figurare davanti alla voce a quattro cifre del SA. Tale menzione indica che la regola non si applica a tutti i prodotti classificati nella voce del SA in questione, ma soltanto a quelli che figurano nella designazione della merce.

In caso di dubbi per quanto riguarda l'interpretazione delle regole di lista, occorre contattare l'ufficio emittente della prova documentale.

### **3.2.4 Tolleranza**

Nella determinazione del carattere originario di una merce non si tiene conto dei materiali d'origine estera il cui valore complessivo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto (art. 11 cpv. 3 OAO e art. 3 OAO-DEFR).

La tolleranza si applica soltanto per i cambiamenti di voce nel SA (criterio d'origine C) e per le regole di lista (criterio d'origine D). Tuttavia, essa non deve comportare il superamento della percentuale massima tollerata dalle regole di lista. Inoltre, la tolleranza del 10 per cento non è applicabile insieme al criterio d'origine del valore né può essere applicata alle merci che hanno subito trattamenti minimi.

### **3.2.5 Traffico di perfezionamento (criterio d'origine F)**

Per traffico di perfezionamento si intende la suddivisione internazionale del lavoro tra le aziende di produzione. L'articolo 16 OAO non precisa in quale momento del processo di fabbricazione deve avvenire una lavorazione o una trasformazione sufficiente in Svizzera. È quindi possibile che delle merci di origine svizzera siano oggetto di un'ultima lavorazione o trasformazione oppure di un miglioramento in aziende situate al di fuori della Svizzera. Tali merci mantengono l'origine svizzera se il valore aggiunto all'estero non supera il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. Queste merci devono essere reimportate in Svizzera dopo il perfezionamento.

### 3.3 Particolarità della determinazione dell'origine

#### 3.3.1 Elementi neutri

Per la determinazione dell'origine di un prodotto è irrilevante se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per la sua fabbricazione o altre merci impiegate nel corso della fabbricazione, ma che non rientrano nella composizione finale del prodotto, sono o meno prodotti di origine svizzera.

#### 3.3.2 Trattamenti minimi

Le lavorazioni o trasformazioni insufficienti indicate in modo esaustivo all'articolo 13 OAO sono comunemente definite «trattamenti minimi». Questi trattamenti non sono mai sufficienti per conferire alle merci l'origine svizzera, indipendentemente dal fatto che comportino o meno un aumento di valore del 50 per cento, un cambio di voce del SA, che corrispondano a una delle regole di lista di cui all'allegato 2 OAO-DEFR o che sia rispettata la tolleranza. In caso di dubbi, occorre contattare la camera di commercio competente.

#### 3.3.3 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature (criterio d'origine H)

Per motivi di semplificazione, l'articolo 4 capoverso 1 OAO-DEFR prevede che in caso di fornitura di strumenti, macchine, apparecchi e veicoli dei capitoli 84–92 del SA, gli accessori, i pezzi di ricambio e le attrezzature consegnate abbiano la stessa **origine, svizzera o di un Paese terzo**, delle merci assieme ai quali sono consegnati come attrezzatura ordinaria.

Non è consentito dichiarare il materiale di consumo (olio, carta ecc.) con il criterio d'origine H.

#### 3.3.4 Pezzi di ricambio consegnati a posteriori a scopo di riparazione (criterio d'origine I)

Per l'industria svizzera è particolarmente importante che le prestazioni di servizio degli strumenti, delle macchine, degli apparecchi o dei veicoli che vende (cap. 84–92 SA) vengano mantenute. Conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OAO-DEFR, i pezzi di ricambio forniti a posteriori a scopo di riparazione di strumenti, macchine, apparecchi o veicoli hanno la stessa origine di questi ultimi, **sempre che soddisfino in modo cumulativo le seguenti condizioni:**

- devono essere parti fondamentali, ovvero determinanti per il buon funzionamento degli strumenti, delle macchine, degli apparecchi o dei veicoli in questione;
- scopo dei pezzi di ricambio è ristabilire lo stato iniziale degli strumenti, delle macchine, degli apparecchi o dei veicoli in questione. I pezzi di ricambio di origine estera non possono essere attestati come di origine svizzera se vengono utilizzati per lavori che vanno oltre quelli ordinari di manutenzione o di riparazione, ad esempio se migliorano in maniera notevole le proprietà degli strumenti, delle macchine, degli apparecchi o dei veicoli in questione;
- il destinatario dei pezzi di ricambio non deve necessariamente corrispondere al destinatario della macchina. È tuttavia necessario provare che si tratta della stessa macchina e che nel frattempo essa è stata venduta al destinatario dei pezzi di ricambio;

- il richiedente è tenuto a compilare la rubrica 3 a tergo della domanda di attestazione.

Se al momento della prima esportazione non è stato rilasciato alcun certificato d'origine, non occorre fornire le informazioni richieste nelle rubriche relative al numero, alla data e all'autorità che ha rilasciato il certificato. È comunque necessario presentare una copia della fattura relativa alla fornitura originaria.

### **3.3.5 Gruppo di merci**

Prodotti differenti di origine estera e svizzera forniti insieme mantengono la rispettiva origine. Tuttavia, se un prodotto è costituito da diverse parti oppure un gruppo o un complesso di prodotti rappresentano un'unità dal punto di vista tariffario (cioè la classificazione avviene in un'unica posizione del SA), essi costituiscono, nel loro insieme, l'unità da prendere in considerazione per la determinazione dell'origine. In questo modo, l'origine è attestata per il prodotto completo, per il gruppo o il complesso di prodotti nella sua totalità (art. 14 OAO). In simili casi occorre tenere conto anche dell'articolo 12 OAO.

Per l'applicazione di tale principio, non è necessario che tutte le merci siano fornite dallo stesso fornitore né che siano tutte fornite a partire dalla Svizzera; determinati componenti possono essere spediti direttamente verso il Paese di destinazione dal fornitore estero.

Se le suddette condizioni sono adempiute, l'origine svizzera può essere attestata anche per i componenti esteri del prodotto completo, del gruppo o del complesso di prodotti. Il certificato d'origine deve quindi essere rilasciato in Svizzera per il prodotto completo, il gruppo o il complesso di prodotti.

Per simili forniture, le spese di montaggio in loco possono essere aggiunte come parte svizzera del prezzo franco fabbrica se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- la vendita non riguarda singoli componenti, bensì un impianto completo ma smontato;
- il contratto tra venditore e acquirente deve comprendere il montaggio della macchina, ovvero la consegna di un'installazione pronta all'uso;
- il montaggio non deve essere definito in un contratto separato;
- l'esportatore svizzero può incaricare anche una ditta terza (anche con sede all'estero) del montaggio.

Nel prezzo franco fabbrica non rientrano i costi di trasporto fino all'acquirente o fino al cantiere.

### **3.3.6 Attestazione dell'origine (determinazione dell'origine)**

Apponendo la sua firma sulla domanda di attestazione, il richiedente si assume l'intera responsabilità sulle indicazioni fornite. Se l'ufficio emittente ha dubbi su tali indicazioni, può richiedere altri documenti (p. es. un calcolo, vedi allegato 8). Vale il principio secondo cui eventuali documenti dettagliati vengono richiesti soltanto in casi fondati, ovvero quando il richiedente non è ancora noto o in caso di nuovi prodotti.

### 3.3.7 Informazioni in materia d'origine

Di regola, le informazioni sull'applicazione delle regole d'origine sono fornite dagli uffici competenti in materia. In casi speciali e su richiesta scritta, l'AFD (Direzione generale delle dogane, sezione Origine, Berna) rilascia informazioni scritte sull'origine non preferenziale delle merci. Le disposizioni dell'articolo 20 capoversi 2–5 LD si applicano per analogia.

## 4. Documenti utilizzati e attestazioni

### 4.1 Prove documentali dell'origine

L'articolo 3 OAO distingue tre tipi di prove documentali dell'origine:

- **certificato d'origine**, redatto sull'apposito modulo (allegato 4 OAO-DEFR);
- **attestazione d'origine**, redatta su fatture commerciali o altri documenti commerciali rilasciati dal fornitore, con l'apposizione del rispettivo timbro (allegato 5 OAO-DEFR);
- **attestazione interna**, redatta su documenti commerciali rilasciati dal fornitore (p. es. fatture commerciali), valida unicamente per forniture effettuate su territorio svizzero.

Le tre prove documentali dell'origine servono per attestare sia l'origine svizzera sia quella estera e possono essere utilizzate anche nel quadro di una procedura elettronica (vedi punto 6.9).

#### 4.1.2 Dichiarazione d'origine

L'articolo 5 OAO definisce la dichiarazione d'origine per le merci di origine svizzera. Essa può essere riportata sulla fattura commerciale o su un altro documento commerciale del fornitore con domicilio in Svizzera. La dichiarazione è valida come documento precedente unicamente per le forniture effettuate su territorio svizzero.

Le dichiarazioni d'origine sono accettate soltanto con la menzione del fabbricante della merce. Se per motivi di concorrenza un commerciante si rifiuta di fornire indicazioni sul fabbricante della merce in Svizzera, è imperativo rilasciare un'attestazione interna dell'origine (vedi punto 4.1).

La dichiarazione d'origine deve essere redatta in una lingua nazionale conformemente ai testi di cui all'allegato 5 OAO-DEFR e firmata.

#### 4.1.3 Dichiarazione generale del fornitore

Se le condizioni relative all'origine delle merci rimangono invariate, il fornitore o il commerciante in Svizzera ha la possibilità di rilasciare una dichiarazione generale del fornitore sotto forma di lettera. In tal caso, non occorre più allestire una dichiarazione d'origine per ogni fornitura.

La dichiarazione generale del fornitore è valida un anno e deve contenere le seguenti informazioni:

- fornitore della merce in Svizzera;
- destinatario dell'attestazione in Svizzera;
- designazione degli articoli;
- durata di validità dell'attestazione (al massimo 1 anno);
- attestazione che conferma che le merci sono state prodotte nella propria ditta in Svizzera o presso la società **xy** in Svizzera;
- dichiarazione della persona che rilascia la dichiarazione con la quale si impegna a comunicare immediatamente al destinatario dell'attestazione qualsiasi cambiamento in materia di origine degli articoli avvenuto nel periodo di validità dell'attestazione;
- dichiarazione della persona che rilascia la dichiarazione con la quale si impegna a fornire, su richiesta della camera di commercio competente, i documenti precedenti;
- dichiarazione d'origine secondo l'allegato 5 OAO-DEFR.

La dichiarazione generale del fornitore per gli scambi *non preferenziali* può figurare sullo stesso documento della dichiarazione generale del fornitore per gli scambi *preferenziali* (vedi allegato 5).

## **4.2 Utilizzo delle prove documentali**

### **4.2.1 Origine svizzera e prescrizioni d'importazione del Paese di destinazione**

Le prescrizioni del Paese di destinazione non influiscono sul rilascio dei certificati d'origine.

### **4.2.2 Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) e crediti misti**

Se l'ASRE prescrive l'attestazione dell'origine svizzera, l'ufficio emittente rilascia, all'attenzione dell'ASRE, *un'attestazione interna* con indicazione del valore.

### **4.2.3 Merci soggette all'obbligo del permesso d'importazione o d'esportazione**

Al momento, per le merci soggette all'obbligo del permesso d'importazione o d'esportazione non esistono particolari disposizioni in materia di attestazione dell'origine.

Per le merci soggette all'obbligo del permesso d'esportazione occorre contattare il settore Controlli all'esportazione/Prodotti industriali della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

## **4.3 Attestazione del valore**

Ai sensi dell'articolo 3 OAO, le prove documentali servono a comprovare non solo l'origine, ma anche il valore o il prezzo di una merce. Le attestazioni del valore possono essere fornite solo per le forniture effettive. Se il richiedente desidera che la camera di commercio attesti anche il valore mediante l'apposizione del timbro ad hoc sulla fattura, deve presentare delle prove credibili, ad esempio copie dell'ordine o della conferma dell'ordine.

#### **4.4 Altre attestazioni nell'ambito dell'origine (criterio d'origine E)**

Conformemente all'articolo 4 OAO, gli uffici emittenti possono attestare, oltre all'origine, il valore o il prezzo di altri fatti verificabili relativi alla merce. Ciò può essere necessario se i criteri d'origine non sono soddisfatti oppure se non è possibile determinare l'origine o verificare le indicazioni relative al prezzo o al valore della merce. In questi casi si tratta di un'attestazione dei fatti.

Spetta al richiedente stabilire, ad esempio per il tramite del proprio cliente, se un'attestazione dei fatti è accettata dalle autorità competenti del Paese di destinazione.

#### **4.5 Fatture pro forma**

Nella prassi si utilizzano spesso fatture pro forma anziché fatture di spedizione o doganali. Le fatture di spedizione o doganali si utilizzano quando il flusso delle merci non corrisponde a quello delle fatture o nei casi in cui la fattura di spedizione inviata con i documenti di spedizione contiene dettagli non necessari sulla fattura utile per il flusso dei pagamenti.

Le fatture pro forma vanno allestite soltanto nei seguenti casi:

- traffico di perfezionamento;
- merci oggetto di contratti di deposito o di commissione;
- fattura definitiva non ancora emessa;
- fatturazione inusuale (regali);
- forniture tra società madri e figlie.

Nei suddetti casi, nella fattura pro forma è possibile aggiungere la stessa descrizione e lo stesso valore della merce indicati nella fattura definitiva. La fattura pro forma può servire come base di una domanda di attestazione soltanto se dal suo tenore è desumibile che si tratta di una fornitura gratuita o sotto garanzia.

#### **4.6 Particolarità del rilascio di prove documentali dell'origine**

##### **4.6.1 Certificati d'origine «to order» oppure «to whom it may concern»**

Il destinatario non deve necessariamente figurare sul certificato d'origine. In simili casi, anziché il destinatario occorre apporre la menzione «to order» o «to whom it may concern». Il destinatario della fattura deve tuttavia essere indicato sulla fattura d'esportazione.

##### **4.6.2 Allestimento di prove documentali senza presentazione di prove dell'origine**

###### **4.6.2.1 Valore limite**

È possibile rinunciare alla presentazione di una prova dell'origine per le merci commerciabili di origine svizzera o estera di un valore non superiore a 1000 franchi per articolo e per linea tariffale della fattura d'esportazione. L'ufficio emittente può tuttavia richiedere un giustificativo, ad esempio se le indicazioni dell'origine sulla fattura sono poco chiare o dubbie. Sulla fattura è imperativo menzionare l'origine per linea tariffale.

#### **4.6.3 Allestimento a posteriori di prove documentali**

È possibile rilasciare prove documentali a posteriori per merci già fornite, a condizione che il richiedente fornisca le prove dell'origine necessarie.

#### **4.6.4 Duplicati di prove documentali**

È consentito attestare una prova documentale sostitutiva solo se il documento originario risulta smarrito, rubato o distrutto. L'esportatore deve comunicare all'ufficio emittente il numero di registrazione iniziale e il motivo per cui necessita di un duplicato.

#### **4.7 Richiamo e revoca (art. 28 OAO)**

Le prove documentali rilasciate a torto devono essere richiamate dall'ufficio emittente. Il richiamo deve essere comunicato per scritto al destinatario e al mittente della prova documentale, impartendo un termine di 30 giorni. Una volta ricevuta la prova documentale, l'ufficio emittente si occupa dell'annullamento. Se il richiamo rimane senza esito o se la prova documentale rilasciata indebitamente non si trova più in Svizzera, l'AFD decide la revoca della prova documentale e ne informa il richiedente. Quando la revoca è passata in giudicato, l'AFD può notificarla al destinatario della merce e alle autorità competenti del Paese di destinazione.

### **5. Condizioni per il rilascio di prove documentali dell'origine e obblighi**

#### **5.1 Domicilio del richiedente**

Le prove documentali dell'origine possono essere rilasciate soltanto a persone e ditte con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Le aziende commerciali, industriali o simili con una cifra d'affari superiore a 100 000 franchi devono essere iscritte nel registro di commercio. Le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le cooperative sono in ogni caso obbligate a iscriversi nel registro di commercio.

#### **5.2 Casa di spedizione (spedizioniere)**

Non è consentito rilasciare prove documentali dell'origine a nome di una casa di spedizione per merci commerciabili di terzi.

#### **5.3 Prove dell'origine per prodotti industriali e commerciali di origine svizzera**

Se il richiedente fabbrica merci nella propria azienda, l'ufficio emittente verifica, nel modo che reputa adeguato, la conformità delle indicazioni nella domanda di attestazione.

Apponendo la sua firma sulla domanda di attestazione, il richiedente si assume l'intera responsabilità sulle indicazioni fornite. Se l'ufficio emittente ha dubbi su tali indicazioni, può richiedere altri documenti (vedi allegato 8).



Se il richiedente chiede l'attestazione dell'origine svizzera per merci fabbricate in un territorio di competenza di un'altra camera di commercio, deve presentare una dichiarazione d'origine ai sensi dell'articolo 5 OAO.

#### **5.4 Prove dell'origine per merci di origine estera (criterio d'origine G)**

L'origine estera può essere attestata unicamente sulla base di prove dell'origine non preferenziale o preferenziale verificabili oppure di un'attestazione ufficiale equivalente.

L'esigenza relativa alla possibilità di verificare le prove dell'origine estere è desumibile dall'articolo 11 paragrafo 3 della Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali e dall'allegato K della Convenzione di Kyoto.

I seguenti documenti possono essere accettati come prove dell'origine estera di una merce:

##### **a) ambito non preferenziale:**

- attestazione interna dell'origine per merci di origine estera (fattura con timbro di attestazione originale della camera di commercio);
- certificato d'origine attestato da una camera di commercio estera o attestazione ufficiale equivalente (può essere sottoposto a controllo per il tramite dell'AFD);
- fattura del fornitore estero nella quale l'origine della merce è stata attestata dalla camera di commercio competente (può essere sottoposta a controllo per il tramite dell'AFD);
- modulo B (Form B, stesso valore del certificato d'origine); vedi allegato 7.

##### **b) ambito preferenziale:**

- certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED;
- dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED;
- certificato d'origine modulo A (Form A) o certificato d'origine modulo A sostitutivo (per le merci originarie di Paesi in sviluppo);
- altre prove dell'origine preferenziale indicate nelle [istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#), pubblicate sul sito dell'AFD.

Oltre alle suddette prove dell'origine, anche la dichiarazione d'importazione/decisione d'imposizione per il dazio con l'indicazione del trattamento preferenziale può essere accettata come prova dell'origine estera di una merce.

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 OAO-DEFR, la prova dell'origine deve sempre essere accompagnata da una fattura del fornitore intestata al richiedente o da un documento equivalente.

## **5.5 Scarico parziale**

Se la domanda di attestazione si riferisce soltanto a una parte della merce indicata su una fattura del fornitore o su un certificato d'origine presentato come giustificativo, il richiedente deve procedere allo scarico parziale di questa parte sul documento in questione e farlo autenticare dalla camera di commercio.

L'esportatore è tenuto ad accertarsi che l'identità delle merci da esportare sia verificabile sulla base dei dati della fattura, ad esempio designazione delle merci, indicazioni della quantità (numero di pezzi, unità di misura, unità di peso ecc.), numero di pezzi, di serie eccetera. L'ufficio emittente decide in merito alla pertinenza dei documenti presentati come prova dell'origine.

## **6. Uffici emittenti**

### **6.1 Giurisdizione**

La giurisdizione degli uffici emittenti si basa sull'allegato 1 OAO-DEFR. Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 OAO, un esportatore può ricevere le prove documentali dell'origine soltanto dall'ufficio emittente competente per la zona dove egli ha il proprio domicilio o la propria sede. In virtù dell'articolo 6 capoverso 3 AOA, gli uffici emittenti possono rilasciare prove documentali dell'origine a ditte con domicilio o sede al di fuori della propria giurisdizione, a condizione che la merce in questione sia stata fabbricata nella loro giurisdizione e l'intesa con l'ufficio emittente competente.

### **6.2 Segreto professionale e responsabilità**

Gli organi e i collaboratori degli uffici emittenti esercitano temporaneamente una funzione pubblica ai sensi dell'articolo 110 capoverso 3 CP e sottostanno, pertanto, al segreto d'ufficio; qualsiasi violazione del segreto d'ufficio comporta una pena detentiva o una pena pecuniaria conformemente all'articolo 320 CP. I suddetti organi possono fornire informazioni solo su richiesta dell'AFD o con l'autorizzazione di quest'ultima, anche se si tratta di autorità, uffici di tassazione, tribunali, organi di polizia o uffici esteri (p. es. in collegamento con la verifica dei certificati d'origine). Occorre rammentare alle autorità cantonali che in questo ambito prevale il diritto federale.

### **6.3 Obbligo d'esame e diritto di rifiuto**

Secondo l'articolo 22 OAO, gli uffici emittenti controllano l'esattezza dei dati del richiedente sulla domanda di attestazione o sulla prova documentale dell'origine e verificano se il richiedente adempie le condizioni per ottenere una prova documentale dell'origine (p. es. iscrizione nel registro di commercio, sede del richiedente nella loro giurisdizione). In caso negativo o di sospetto fondato devono rifiutare di fornire tale prova e informare l'AFD.

## **6.4 Moduli**

Gli uffici emittenti sono responsabili della stampa dei moduli disponibili in formato ridotto negli allegati 3 e 4 OAO-DEFR. La domanda di attestazione va stampata su carta di colore giallo e il certificato d'origine su carta di colore verde. Nel quadro della procedura elettronica è consentito utilizzare carta bianca (vedi punto 6.9).

## **6.5 Emolumenti**

Gli emolumenti sono controprestazioni che il richiedente versa per le prestazioni speciali di cui beneficia. Rappresentano una remunerazione per un determinato atto amministrativo chiesto da un richiedente assoggettato e realizzato in virtù di una base legale (OgeEm).

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 OAO, chi richiede il rilascio di una prova documentale dell'origine deve versare l'emolumento fissato dall'ufficio emittente. Se quest'ultimo decide di modificare l'importo degli emolumenti deve, ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 OAO, presentare dapprima il nuovo importo al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca per approvazione.

## **6.6 Costi dei controlli delle prove documentali dell'origine**

I costi risultanti da eventuali ricerche presso il richiedente di una prova documentale dell'origine sono a carico di quest'ultimo (art. 23 cpv. 3 OAO), indipendentemente dal risultato di tali ricerche. A tale proposito, gli uffici emittenti possono adottare una tariffa separata per gli emolumenti o calcolare i costi effettivi caso per caso.

## **6.7 Obbligo di conservare i giustificativi**

Il richiedente deve conservare per almeno cinque anni i giustificativi relativi alle domande di attestazione dell'origine, come anche le copie della dichiarazione d'origine e i rispettivi giustificativi.

Da parte loro, gli uffici emittenti devono conservare per almeno cinque anni le domande di attestazione e una copia delle fatture commerciali. Il termine decorre a partire dal giorno del rilascio della prova documentale.

I documenti possono essere conservati in forma cartacea (copie comprese) o elettronica o in modo equivalente. L'accesso, la leggibilità e la valutazione di dati e documenti devono essere garantiti in ogni momento.

## **6.8 Procedura di richiesta semplificata per il rilascio di prove documentali dell'origine**

Alle condizioni di cui agli articoli 20 OAO e 9 OAO-DEFR, gli uffici emittenti possono concludere, con persone e imprese, accordi sulla semplificazione della procedura di richiesta per il rilascio di prove documentali (allegato 2). In tal modo rinunciano a richiedere ogni volta la presentazione delle prove dell'origine al momento del rilascio di una prova documentale. La durata di validità di un simile accordo è di cinque anni.

Se le parti interessate hanno concluso un simile accordo conformemente all'allegato 2, non è necessario presentare una dichiarazione d'origine e/o un'attestazione interna. Tuttavia, in caso di controllo dell'accordo, il richiedente deve presentare le prove dell'origine richieste.

La procedura di richiesta semplificata è prevista per le ditte che esportano frequentemente prodotti di ugual natura, per i quali vengono presentate richieste di prove documentali. Firmando l'accordo, le ditte si impegnano a utilizzare la procedura semplificata soltanto per la richiesta per il rilascio di prove documentali relative agli articoli previsti dall'accordo. Nell'accordo devono figurare le sanzioni penali previste dagli articoli 39 e seguenti OAO.

Gli uffici emittenti devono controllare, a cadenza regolare, le ditte che beneficiano della procedura di richiesta semplificata e redigere un rapporto interno sui controlli effettuati.

Prima di approvare un accordo, l'ufficio emittente deve presentare i nuovi accordi di semplificazione della procedura all'AFD per approvazione.

## **6.9 Procedura di richiesta e di attestazione elettronica (allegato 4)**

Conformemente all'articolo 21 OAO, gli uffici emittenti possono prevedere una procedura elettronica per la presentazione di richieste di attestazione e per l'autenticazione di certificati e attestazioni d'origine. Occorre garantire la sicurezza dei dati e il corretto svolgimento della procedura.

L'applicazione della procedura elettronica presuppone, in linea di principio, la conclusione di un accordo ai sensi dell'articolo 20 OAO tra gli uffici emittenti e le ditte interessate. Tali accordi sono presentati periodicamente all'AFD per approvazione (ogni cinque anni).

Secondo l'articolo 9 capoverso 3 OAO-DEFR, in casi motivati è possibile avvalersi della procedura elettronica senza un accordo preliminare, a condizione che sia garantito il controllo dell'attestazione originale della merce.

### **6.10 Controlli a posteriori**

L'articolo 23 OAO disciplina i controlli a posteriori da parte dell'ufficio emittente e dell'AFD.

L'ufficio emittente può, in ogni momento, controllare a posteriori i dati riportati nella richiesta di attestazione o nella prova documentale e richiedere campioni nonché informazioni in merito all'ubicazione e alla spedizione delle merci. Inoltre redige un rapporto interno sul controllo effettuato.

L'AFD può, in qualsiasi momento, ordinare all'ufficio emittente di effettuare controlli a posteriori o procedere lei stessa a tali controlli.

I costi dei controlli a posteriori sono a carico del richiedente.

### **6.11 Assistenza amministrativa internazionale**

Le autorità doganali estere possono richiedere un controllo solo tramite l'AFD. Conformemente all'articolo 36 OAO, quest'ultima è responsabile in materia di assistenza amministrativa e tutte le domande delle autorità estere vanno presentate all'AFD. Anche l'AFD può richiedere assistenza amministrativa alle autorità estere nell'ambito delle prove documentali.

L'AFD può confermare alle autorità estere richiedenti l'autenticità e la veridicità delle prove documentali rilasciate in Svizzera, anche in mancanza di un trattato internazionale.

Sulla base della domanda di un'autorità estera, l'AFD decide se l'ufficio emittente può procedere esso stesso al controllo a posteriori. In caso affermativo, l'ufficio emittente effettua il controllo della prova dell'origine, redige un relativo rapporto e trasmette l'intero incarto all'AFD. Quest'ultima trasmette i risultati del controllo all'autorità estera e invia una copia della trasmissione all'ufficio emittente.

In caso di domande di autorità estere inviate direttamente agli uffici emittenti, questi ultimi contattano sempre previamente l'AFD.

### **6.12 Indirizzi degli uffici emittenti**

Vedi <http://www.cci.ch> oppure <http://www.sihk.ch>.

*Intestazione della camera di commercio*

**1. Richiesta per il rilascio di una prova documentale dell'origine senza prove dell'origine**

Nome e indirizzo del richiedente: .....

Responsabile: .....

Il suddetto richiedente presenta alla Camera di commercio ..... **la richiesta per il rilascio, a titolo eccezionale, di un certificato d'origine senza la presentazione di giustificativi.**

Motivazione:

.....  
 .....

Il richiedente afferma di avere chiarito in precedenza l'origine delle merci con il fornitore e si impegna a presentare alla Camera di commercio .....  
 i seguenti documenti **entro 30 giorni** a partire dal giorno della notifica del presente documento alla Camera di commercio:

.....  
 .....

**Il richiedente prende atto dei seguenti punti:**

I seguenti documenti sono considerati prove dell'origine:

- in ambito non preferenziale:
  - qualsiasi giustificativo che certifica l'origine svizzera (fabbricazione nell'azienda dell'esportatore);
  - dichiarazione d'origine;
  - attestazione interna dell'origine;
  - certificato d'origine attestato da una camera di commercio estera o attestazione ufficiale equivalente;
  - fattura del fornitore estero sulla quale l'origine della merce è stata attestata dalla camera di commercio competente;
  - certificato d'origine modulo B (Form B).
- in ambito preferenziale:
  - qualsiasi giustificativo che certifica l'origine svizzera (fabbricazione nell'azienda dell'esportatore);
  - dichiarazione del fornitore sul territorio svizzero;
  - certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED;
  - dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED;
  - certificato d'origine modulo A (Form A) o certificato d'origine modulo A sostitutivo;

- altre prove dell'origine preferenziale indicate nelle [istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#).

Oltre a queste prove dell'origine, è possibile accettare anche la dichiarazione doganale d'importazione/decisione d'imposizione con indicazione del trattamento preferenziale.

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 dell'ordinanza del 9 aprile 2008 del DEFR sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR; RS 946.311), la prova dell'origine deve essere accompagnata dalla fattura del fornitore intestata al richiedente o da altri documenti equivalenti.

Se il richiedente non soddisfa le suddette condizioni, incorre nelle sanzioni previste dall'ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO; RS 946.31).

D'intesa con la Camera di commercio, la presente richiesta può essere presentata via fax; il documento con la firma originale deve tuttavia essere trasmesso alla Camera di commercio il prima possibile.

Data: .....

Firma: .....

**PROCEDURA DI RICHIESTA SEMPLIFICATA PER IL RILASCIO DI PROVE DOCUMENTALI CONFORMEMENTE ALL'ORDINANZA SULL'ATTESTAZIONE DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI**

In applicazione dell'ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO; RS 946.31) e dell'ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR; RS 946.311), si conviene quanto segue:

**Accordo  
tra  
la Camera di commercio di ...  
e  
la ditta ...**

1. La Camera di commercio di ... (di seguito denominata «Camera di commercio») attesta l'origine dei prodotti indicati al punto 2 a favore della ditta ....., che esporta con grande frequenza merci dello stesso genere e offre garanzie sufficienti sul carattere originario di tali merci, senza esigere ogni volta la presentazione di prove dell'origine.
2. La ditta ..... certifica alla Camera di commercio che acquista e rivende correntemente merci di origine svizzera ed estera fornite dai fornitori seguenti:

Codice prodotto	Prodotto	Voce di tariffa	Fornitore	Paese d'origine
-----------------	----------	-----------------	-----------	-----------------

Tale elenco può essere trasmesso anche elettronicamente.

Prima della conclusione del presente accordo, la Camera di commercio esamina l'organizzazione interna e lo svolgimento della procedura in seno alla ditta, segnatamente per quel che concerne la determinazione e il controllo dell'origine.

- 2.1. È possibile rinunciare all'elenco di cui al punto 2 se la ditta acquista più di 5000 articoli differenti da fornitori svizzeri o esteri e se la fonte d'approvvigionamento, le merci e la loro origine cambiano costantemente. In questo caso la ditta deve disporre di dati aggiornati relativi a fornitori, prodotti e origine. Gli obblighi indicati nei punti 3.2, 3.3 e 3.4 non devono quindi essere adempiuti. Tutti gli altri obblighi previsti devono essere rispettati.



### **3. Obblighi della ditta firmataria**

- 3.1 Al fine di essere esonerata dall'obbligo di fornire le prove dell'origine ai sensi dell'articolo 19 OAO e dell'articolo 8 OAO-DEFR, all'atto della conclusione del presente accordo la ditta sottopone, per controllo, una parte delle prove dell'origine secondo il punto 3.9 relative ai prodotti designati dalla Camera di commercio e dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD), di cui dispone al momento della sottoscrizione. La ditta conserva tutte le prove dell'origine.
- 3.2 La ditta si impegna a richiedere le prove documentali mediante la procedura semplificata soltanto per i prodotti interessati dal presente accordo.
- 3.3 La ditta si impegna espressamente a informare la Camera di commercio, in modo spontaneo e immediato, in merito a qualsiasi cambiamento relativo al contenuto del presente accordo, segnatamente i dati indicati al punto 2.
- 3.4 Se per questi prodotti cambiano il fornitore o il Paese d'origine o se vengono aggiunti nuovi prodotti, la Camera di commercio e l'AFD designano i prodotti per i quali le prove dell'origine secondo il punto 3.9 devono essere presentate. Queste prove vanno conservate presso la ditta.
- 3.5 La ditta deve prendere tutte le necessarie disposizioni al fine di garantire l'affidabilità dei dati relativi all'origine e ai prezzi. Si impegna a utilizzare un sistema di sicurezza che impedisce a terzi non autorizzati di modificare i dati summenzionati.
- 3.6 La ditta deve essere in grado di mettere a disposizione della Camera di commercio in qualsiasi momento e su richiesta, tutti i dati del proprio sistema informatico necessari per l'attestazione dell'origine.
- 3.7 La ditta deve conservare durante cinque anni le prove dell'origine di cui al punto 3.9.
- 3.8 La firma del presente accordo sulla «Procedura di richiesta semplificata per il rilascio di prove documentali conformemente all'ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci» non esonera la ditta dall'obbligo di rispettare le altre prescrizioni legali dell'OAO. In particolare si rimanda alle competenze di controllo dell'AFD e alle disposizioni penali.
- 3.9 **Prove dell'origine**  
Al momento dell'inoltro della domanda di attestazione, la ditta deve disporre dei seguenti documenti (= prove dell'origine).

#### **In ambito non preferenziale:**

- qualsiasi giustificativo che certifica l'origine svizzera (fabbricazione nella ditta firmataria);
- dichiarazione d'origine e dichiarazione generale del fornitore per merci di origine svizzera;
- attestazione interna per prodotti di origine estera; anche per le merci di origine svizzera se richiesto espressamente dai commercianti;
- certificato d'origine attestato da una camera di commercio estera o attestazione ufficiale equivalente;
- fattura del fornitore estero sulla quale l'origine della merce è attestata dalla camera di commercio competente;

- certificato d'origine modulo B (Form B).

### **In ambito preferenziale:**

- qualsiasi giustificativo che certifica l'origine svizzera (fabbricazione nella ditta firmataria);
- dichiarazione generale del fornitore sul territorio svizzero;
- certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED;
- dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED;
- certificato d'origine modulo A (Form A) o certificato d'origine modulo A sostitutivo;
- altre prove dell'origine preferenziale indicate nelle [istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#).

Oltre a queste prove dell'origine, è possibile accettare anche la dichiarazione doganale d'importazione/decisione d'imposizione con indicazione del trattamento preferenziale.

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 OAO-DEFR, la prova dell'origine deve essere accompagnata dalla fattura del fornitore intestata al richiedente o altri documenti equivalenti.

### **3.10 Modo di compilare la domanda di attestazione**

Sulla domanda di attestazione gialla la ditta appone in modo chiaro e visibile la menzione seguente:

«Conformemente all'accordo sulla procedura di richiesta semplificata del .....».

### **4. Trasmissione elettronica dei dati**

Ai sensi dell'articolo 21 OAO, e mediante una domanda allegata al presente accordo, la ditta e la Camera di commercio possono concordare che la domanda di attestazione e il certificato d'origine o la fattura vengano trasmessi elettronicamente alla Camera di commercio, sempre che le disponibilità tecniche lo permettano.

### **5. Esecuzione, sorveglianza e controllo**

5.1 La Camera di commercio e l'AFD si riservano il diritto di effettuare in qualsiasi momento controlli presso la ditta e di esigere, fissando un termine adeguato per la presentazione, anche le prove dell'origine conformemente al punto 3.9 e altri documenti (p. es. documenti d'imbarco, di trasporto o doganali) onde poter procedere ad un esame dettagliato. Le spese dovute a tali controlli sono a carico della ditta.

5.2 La Camera di commercio è tenuta a effettuare, almeno una volta ogni due anni, un controllo delle varie prove dell'origine. Almeno un mese prima essa comunica alla ditta per quali articoli intende controllare le prove dell'origine. Anziché optare per questo genere di controlli, la Camera di commercio può decidere di effettuare controlli regolari delle prove dell'origine.

In entrambi i casi, la Camera di commercio deve allestire un rapporto sui controlli effettuati e informare per iscritto la ditta circa i risultati.

5.3 Il presente accordo può essere rescisso da ognuna delle due parti con un preavviso di sei mesi per la fine di un mese.

Il presente accordo può essere rescisso con effetto immediato dalla Camera di commercio per dei motivi importanti, quali l'inosservanza degli impegni contrattuali.

5.4 Una modifica delle basi legali, segnatamente in seguito all'applicazione delle regole d'origine autonome dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), aventi conseguenze

dirette sul contenuto del presente accordo, ha come effetto l'adeguamento o la rescissione dello stesso alla scadenza di un termine di almeno sei mesi.

## 6. Durata di validità

Il presente accordo entra in vigore il ..... . La durata di validità è limitata a cinque anni. Dopo la scadenza di tale termine, su richiesta può essere concluso un nuovo accordo.

Resta riservata l'approvazione, da parte dell'AFD, del presente accordo e dell'eventuale allegato relativo alla trasmissione elettronica dei dati.

Luogo e data

Luogo e data

**Camera di commercio**

**Ditta**

Firma

Firma

.....

.....

Approvato il .....

Berna / data

**Amministrazione federale delle dogane**  
**Direzione generale delle dogane**  
**Sezione Origine**

Firma

.....

**Procedura di autenticazione elettronica ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell'articolo 9 dell'ordinanza del DEFR sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR)**

1. Per le merci che essa stessa fabbrica, la ditta ha la possibilità di trasmettere per via elettronica alla Camera di commercio la domanda di attestazione, il modello di documento del certificato d'origine e la fattura d'esportazione.
2. Per le merci che non fabbrica essa stessa e che non figurano nell'elenco dell'accordo sulla procedura di richiesta semplificata, la ditta ha la possibilità di trasmettere per via elettronica alla Camera di commercio, insieme alla domanda di attestazione, i certificati d'origine corretti. La ditta effettua gli scarichi corrispondenti sulle prove dell'origine.
3. La Camera di commercio attesta il certificato d'origine, e se necessario, la fattura d'esportazione tramite l'apposizione di un timbro e di una firma digitale. Essa mette a disposizione della ditta, pronti per essere scaricati, i documenti in forma elettronica. Di regola, la ditta stampa personalmente i documenti attestati. In caso di problemi tecnici al sistema informatico della ditta, la Camera di commercio provvede alla stampa dei documenti e li consegna alla ditta in forma cartacea.
4. La domanda di attestazione e una copia della rispettiva fattura d'esportazione vanno conservate, in forma elettronica, presso la Camera di commercio.
5. La ditta è autorizzata ad aggiungere a posteriori le firme mancanti sulle fatture d'esportazione.
6. Il collaboratore della ditta deve identificarsi sul server della Camera di commercio con la sigla della ditta, il nome dell'utente e la password. Questo tipo di identificazione sostituisce la firma autografa.
7. L'autenticità, la confidenzialità nonché l'integrità dei dati sono garantite grazie all'impiego di un collegamento codificato.
8. I dati vengono rilevati dai collaboratori della ditta, mediante un'applicazione web, direttamente sul sistema della Camera di commercio.
9. La Camera di commercio non è responsabile delle conseguenze dovute a guasti tecnici, guasti indiretti o altri guasti in relazione al trattamento elettronico dei dati.
10. La ditta protegge i dati d'accesso al sistema contro l'intrusione da parte di persone non autorizzate.
11. La ditta è responsabile di eventuali abusi.
12. La ditta è responsabile dei seguenti costi:
  - acquisto e manutenzione del sistema informatico
  - acquisto del software necessario

13. La domanda di attestazione (allegato 3 OAO-DEFR) e le disposizioni figuranti sul retro (fondate sugli art. 21 OAO e 5 OAO-DEFR) sono vincolanti anche in caso di trasmissione elettronica dei dati.

Luogo e data

Luogo e data

**Camera di commercio**

**Ditta**

Firma

Firma

.....

.....

Approvato il .....

Berna / data

**Amministrazione federale delle dogane  
Direzione generale delle dogane  
Sezione Origine**

Firma

.....

**4. Accordo per la trasmissione elettronica dei certificati d'origine Allegato 4****Procedura di autenticazione elettronica ai sensi dell'ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci**

In applicazione dell'articolo 21 dell'ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO; RS 946.31) e dell'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR; RS 946.311), è stabilito quanto segue tra

**la Camera di commercio di ...**

**e**

**la ditta ...**

(di seguito denominati «Camera di commercio» e «ditta»):

1. Per le merci che essa stessa fabbrica, la ditta ha la possibilità di trasmettere per via elettronica alla Camera di commercio la domanda di attestazione, il modello di documento del certificato d'origine e la fattura d'esportazione.
2. Se la ditta commercia con piccole quantità di merci che non fabbrica essa stessa, non è possibile concludere un accordo sulla procedura di richiesta semplificata per il rilascio di prove documentali. In determinati casi, la ditta può comunque trasmettere per via elettronica alla Camera di commercio la domanda di attestazione, il modello di documento del certificato d'origine e la fattura d'esportazione.

In questo caso la ditta è tenuta, entro un termine di tre giorni lavorativi dal momento della trasmissione elettronica, a mettere a disposizione della Camera di commercio le prove dell'origine corrette per le merci che non fabbrica o a firmare una domanda di rilascio di una prova documentale senza prove dell'origine. La ditta deve controllare l'origine della merce prima della trasmissione elettronica dei documenti. La Camera di commercio verifica le prove dell'origine e le rinvia alla ditta se non sono interamente scaricate.

- 2.1. Al posto di questa procedura è possibile trasmettere alla Camera di commercio le prove dell'origine corrette per via elettronica congiuntamente ad altri documenti. La ditta conserva queste prove dell'origine e vi indica eventuali scarichi. In caso di necessità, queste prove possono essere esaminate dalla Camera di commercio.
3. Per le ditte che hanno già concluso con la Camera di commercio un accordo sulla procedura di richiesta semplificata per l'invio delle prove documentali conformemente all'ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci, si applicano le disposizioni di questo accordo. Ciò significa che, per le merci non fabbricate dalla ditta le prove dell'origine sono verificate nell'ambito dei controlli dell'origine che vengono effettuati almeno una volta ogni due anni o nell'ambito dei regolari controlli dell'origine delle merci.
4. La Camera di commercio attesta il certificato d'origine e, se necessario, la fattura d'esportazione tramite l'apposizione di un timbro e di una firma digitale. Essa mette a disposizione della ditta, pronti per essere scaricati, i documenti in forma elettronica. Di regola, la ditta stampa personalmente i documenti attestati. In caso di problemi tecnici al sistema informatico della ditta, la Camera di commercio provvede alla stampa dei documenti e li consegna alla ditta in forma cartacea.

La domanda di attestazione e una copia della rispettiva fattura d'esportazione vanno conservate, in forma elettronica, presso la Camera di commercio.

La ditta è autorizzata ad aggiungere a posteriori le firme mancanti sulle fatture d'esportazione.

- 5. Il collaboratore della ditta deve identificarsi sul server della Camera di commercio con la sigla della ditta, il nome dell'utente e la password. Questo tipo di identificazione sostituisce la firma autografa.

L'autenticità, la confidenzialità nonché l'integrità dei dati sono garantite grazie all'impiego di un collegamento codificato.

- 6. I dati vengono rilevati dai collaboratori della ditta, mediante un'applicazione web, direttamente sul sistema della Camera di commercio.

La Camera di commercio non è responsabile delle conseguenze dovute a guasti tecnici, guasti indiretti o altri guasti in relazione al trattamento elettronico dei dati.

- 7. La ditta protegge i dati d'accesso al sistema contro l'intrusione da parte di persone non autorizzate. La ditta è responsabile di eventuali abusi.

- 8. La ditta è responsabile dei seguenti costi:
  - a) acquisto e manutenzione del sistema informatico
  - b) acquisto del software necessario

- 9. La domanda di attestazione (allegato 3 OAO-DEFR) e le disposizioni figuranti sul retro (fondate sugli art. 21 OAO e 5 OAO-DEFR) sono vincolanti anche in caso di trasmissione elettronica dei dati.

- 10. Il presente accordo ha effetto immediato dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane. La durata di validità è limitata a cinque anni. Dopo la scadenza di tale termine, su richiesta può essere concluso un nuovo accordo.

- 11. Il presente accordo può essere rescisso da ognuna delle due parti con un preavviso di sei mesi per la fine di un mese.

Il presente accordo può essere rescisso con effetto immediato dalla Camera di commercio per dei motivi importanti, quali l'inosservanza degli impegni contrattuali.

Luogo e data

Luogo e data

**Camera di commercio**

**Ditta**

Firma

Firma

.....

.....

Approvata il .....

Berna / data

**Amministrazione federale delle dogane  
Direzione generale delle dogane  
Sezione Origine**

Firma

.....



## 5. Dichiarazione del fornitore per gli scambi preferenziali e non preferenziali

### Allegato 5

Intestazione della ditta

Dichiarazione del fornitore per gli  
scambi preferenziali e non preferenziali

La presente dichiarazione del fornitore è valida **un anno** dal (data) al (data)

N. di articolo                      Descrizione del prodotto

(o rimando a un elenco separato)

### 1. Origine preferenziale

Con la presente si attesta che le summenzionate merci, oggetto di spedizioni regolari a ... (*destinatario*), sono originarie di/della ... (*Svizzera*) e che adempiono le regole dell'origine degli scambi preferenziali con ... (*Paese, gruppo di Paesi o territorio. Se necessario, è possibile indicare più partner di libero scambio*).

*A seconda del caso, la dichiarazione può essere completata come segue (se sono interessate solo alcune delle merci menzionate, devono essere chiaramente identificabili):*

Dichiaro quanto segue (*da compilare solo se necessario nell'ambito del cumulo Euro-Med*):

- nessun cumulo applicato (no cumulation applied)
- cumulo applicato con (cumulation applied with) ...

Dichiaro quanto segue (*solo per le merci la cui origine è determinata nel quadro dell'accordo di libero scambio con la Cina*):

- «WO»: interamente ottenuto secondo l'articolo 3.3 o secondo le «Product Specific Rules» riprese nell'allegato II dell'accordo di libero scambio con la Cina.
- «WP»: prodotto esclusivamente a partire da materiali originari della Cina e/o della Svizzera secondo le condizioni del capitolo 3 dell'accordo di libero scambio con la Cina.
- «PSR»: fabbricato in Svizzera o in Cina, utilizzando materiali non originari e che soddisfano le «Products Specific Rules» e altre condizioni del capitolo 3 dell'accordo di libero scambio con la Cina (sufficientemente lavorato).

## 2. Origine non preferenziale

La merce alla quale si riferisce il presente documento commerciale è di origine svizzera ai sensi delle disposizioni degli articoli 9–16 dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e degli articoli 2–4 dell’ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR).

- La merce è stata prodotta nella nostra impresa.
- La merce è stata prodotta nella seguente impresa (nome, indirizzo, sede):

.....

L’autore della presente dichiarazione d’origine è a conoscenza del fatto che, conformemente agli articoli 40 seguenti OAO, una dichiarazione d’origine inesatta può comportare l’adozione di provvedimenti amministrativi e il perseguimento penale.

Luogo, data, ditta, firma

.....

In caso di modifica delle suddette indicazioni dell’origine, si provvederà a informare immediatamente la Camera di commercio.

Ditta, firma

.....

## 6. Guida per compilare le domande di attestazione e il certificato d'origine

### Allegato 6

<b>Esportatore/Mittente</b> <small>(Nome, indirizzo del richiedente)</small>  <i>* Indirizzo dell'esportatore (= richiedente della domanda di attestazione) = deve essere identico all'indirizzo sulla fattura commerciale o su quella pro forma.</i>	N.																				
DOMANDA DI ATTESTAZIONE																					
<b>Destinatario</b>  <i>* Indirizzo del destinatario della fattura (notify). Indirizzo del destinatario della merce (consignee), può figurare anche se diverso da quello di fatturazione.</i>	Per le merci designate qui di seguito è richiesta una prova documentale dell'origine ai sensi dell'ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO) alla <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">Originale</td> <td style="text-align: right;">Copia</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">                     Camera di commercio, dell'industria e e dell'artigianato                      Corso Elvezia 16                      6900 Lugano                      Tel. 091 911 51 11                      e-mail: info@cc-ti.ch                 </td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">                     Cert. origine                       Fattura                 </td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">                     Numero di documenti da autenticare                 </td> </tr> </table>		Originale	Copia	Camera di commercio, dell'industria e e dell'artigianato Corso Elvezia 16 6900 Lugano Tel. 091 911 51 11 e-mail: info@cc-ti.ch	Cert. origine  Fattura	Numero di documenti da autenticare														
	Originale	Copia																			
Camera di commercio, dell'industria e e dell'artigianato Corso Elvezia 16 6900 Lugano Tel. 091 911 51 11 e-mail: info@cc-ti.ch	Cert. origine  Fattura	Numero di documenti da autenticare																			
<b>Paese di origine</b> <i>* Paese d'origine secondo le indicazioni sulla fattura</i>																					
<b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> <small>(facoltativo)</small>  <i>La fattura d'esportazione funge da base per effettuare il controllo della domanda di attestazione e del certificato d'origine. Senza la fattura e senza l'effettiva consegna delle merci, non è possibile autenticare né il certificato d'origine né la fattura.</i>	<b>Osservazioni</b>  <i>Le indicazioni precedute da un * devono essere identiche a quelle sul certificato d'origine.</i>																				
<b>Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci</b>  <i>* Contrassegno dell'imballaggio:                      Numerazione dei pacchi/colli (p. es. 1-3)                      Numero di pacchi/colli                      Tipo di imballaggio: cartone, legno ecc.</i>  <i>* Descrizione dettagliata della merce con numeri di articolo, numeri di serie ecc. e quantità o misure esatte</i>  <i>* Indicare il numero della rispettiva fattura:                      «Details as per invoice No. .... dated .....»</i>  <i>Se la descrizione è troppo lunga, è possibile aggiungere la fattura al certificato. In tal caso, occorre aggiungere la descrizione globale della merce, seguita dalla seguente frase: «Details as per attached invoice No. .... dated .....»</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; font-size: 0.8em;">Voce della tariffa doganale svizzera</td> <td style="width: 5%; text-align: center; font-weight: bold;">*</td> <td style="width: 30%; font-size: 0.8em;">Peso netto (kg, l, m3 ecc.)</td> <td style="width: 35%; font-size: 0.8em;">Valore in fr.</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;"><b>Voce della tariffa doganale del prodotto (8 cifre)</b></td> <td></td> <td style="font-size: 0.8em;"><b>Criterio d'origine:</b> il richiedente deve assicurarsi che il criterio d'origine indicato corrisponda alla merce esportata.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">* Totale peso netto</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="font-size: 0.8em;">Peso lordo</td> <td style="font-size: 0.8em;">Importo totale della fattura in fr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="font-size: 0.8em;">* Totale peso lordo (imballaggio incluso)</td> <td style="font-size: 0.8em;">Importo totale della fattura in CHF (Cambio del giorno)</td> </tr> </table>	Voce della tariffa doganale svizzera	*	Peso netto (kg, l, m3 ecc.)	Valore in fr.	<b>Voce della tariffa doganale del prodotto (8 cifre)</b>		<b>Criterio d'origine:</b> il richiedente deve assicurarsi che il criterio d'origine indicato corrisponda alla merce esportata.				* Totale peso netto				Peso lordo	Importo totale della fattura in fr.			* Totale peso lordo (imballaggio incluso)	Importo totale della fattura in CHF (Cambio del giorno)
Voce della tariffa doganale svizzera	*	Peso netto (kg, l, m3 ecc.)	Valore in fr.																		
<b>Voce della tariffa doganale del prodotto (8 cifre)</b>		<b>Criterio d'origine:</b> il richiedente deve assicurarsi che il criterio d'origine indicato corrisponda alla merce esportata.																			
		* Totale peso netto																			
		Peso lordo	Importo totale della fattura in fr.																		
		* Totale peso lordo (imballaggio incluso)	Importo totale della fattura in CHF (Cambio del giorno)																		
<b>* Criteri d'origine</b> (inserire la lettera che conviene) (basi legali, si veda retro)	<b>Il richiedente dichiara aver preso visione delle dichiarazioni riportate sul retro. Egli dichiara inoltre di aver completato, se del caso, questi dati.</b>  Luogo e data: _____  Rif. _____ Numero di riferimento _____ Numero di telefono _____																				
<b>1. Mercati di produzione propria</b> A Mercati interamente fabbricate (art. 10 OAO) B Criterio del 50 % di valore aggiunto (art. 11 cpv. 1 lett. a OAO) C Cambiamento di voce del SA (cambiamento di voce tariffale) (art. 11 cpv. 1 lett. b OAO) D Regole di lista (art. 11 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAO; art. 2 e allegato 2 OAO-DEFR) E Altri fatti documentabili nell'ambito dell'attestazione dell'origine (art. 4 OAO) (indicazione nel riquadro «osservazioni») F Traffico di perfezionamento (art. 16 OAO)	<b>2. Mercati non di produzione propria</b> G Merce commerciale (art. 5 e 17 OAO) (indicazioni supplementari del richiedente di cui alla cifra 2, si veda retro)																				
<b>3. Accessori, pezzi di cambio e attrezzature per merci dei capitoli 84-92 della tariffa d'uso delle dogane svizzere</b> H Fornitura insieme con merce dei capitoli 84 a 92 (art. 4 cpv. 1 OAO-DEFR) I Fornitura per merce già consegnata dei capitoli 84 a 92 (art. 4 cpv. 2 OAO-DEFR) (indicazioni supplementari e dichiarazione del richiedente al punto 3, si veda retro)	<b>Timbro e firma del richiedente:</b>          <div style="text-align: right; font-style: italic;">                     Timbro della ditta e firma del richiedente                 </div>																				

## Dichiarazione del richiedente

### 1. Merci di produzione propria

Il richiedente dichiara con la presente che le merci sono state totalmente ottenute o fabbricate o hanno subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella propria azienda. Le prescrizioni dell'ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell'ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR) sono soddisfatte in conformità ai criteri riportati nella colonna «criteri d'origine».

### 2. Merci non di produzione propria

Il richiedente dichiara con la presente che le merci corrispondono a quelle indicate nelle fatture/nei certificati d'origine o nelle dichiarazioni d'origine qui di seguito elencati:

Fabbricante o fornitore:	Data delle fatture, certificati d'origine, dichiarazioni d'origine:	Attestati o istituiti da:
Nome e indirizzo del fornitore	N. + data del certificato	La camera di commercio che ha autenticato il certificato
	d'origine o decisione d'imposizione per il dazio	d'origine del fornitore o l'indirizzo dell'ufficio doganale
	(dichiarazione d'importazione)	che ha rilasciato la decisione d'imposizione
	+ n. EUR1/EUR MED	
	n. + data della fattura o	
	dichiarazione d'origine	

Se la domanda di attestazione si riferisce soltanto a una parte di merce che figura su una prova di origine, il richiedente è tenuto a precisare sugli stessi.

### 3. Particolari dichiarazioni e informazioni per merci già consegnate dei capitoli da 84 a 92 (art. 4 cpv. 2 OAO-DEFR):

«Le merci summenzionate sono pezzi di ricambio essenziali, destinati alla rimessa in esercizio di

(descrizione il più dettagliata possibile degli strumenti forniti in precedenza) secondo la fattura n. \_\_\_\_\_  
e il certificato d'origine n. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ »


### 4. Il sottoscritto richiedente dichiara sotto la sua responsabilità, a conoscenza delle prescrizioni federali e segnatamente delle disposizioni penali, la veridicità delle informazioni suddette. **Egli s'impegna**, su richiesta dell'Amministrazione delle dogane o della Camera di commercio interessata, a fornire tutti i documenti supplementari richiesti concernenti la prova documentale dell'origine e, se del caso, a permettere l'esame dei documenti commerciali e relativi alla fabbricazione che riguardano la merce autenticata.




Egli dichiara inoltre di non aver ancora richiesto un documento analogo per le merci in questione e s'impegna a riconsegnare i documenti concernenti l'attestazione qualora per un qualsiasi motivo gli stessi non fossero più necessari.

## Basi legali

Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO)  
RS 946.31, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20072514/index.html>

Ordinanza del 9 aprile 2008 del DEFR sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR)  
RS 946.311, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20072515/index.html>

<b>Expporteur</b> Exporteur Esportatore Exporter  <i>* Indirizzo dell'esportatore (= richiedente della domanda di attestazione) = deve essere identico all'indirizzo sulla fattura commerciale o su quella pro forma.</i>	N. Nr.	
<b>Empfänger</b> Destinataire Destinataro Consignee  <i>* Indirizzo del destinatario della fattura (notify).          Indirizzo del destinatario della merce (consignee), può figurare anche se diverso da quello di fatturazione.</i>	<b>URSPRUNGSZEUGNIS          CERTIFICAT D'ORIGINE          CERTIFICATO D'ORIGINE          CERTIFICATE OF O</b>  <b>SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCH.          SUISSE          CONFEDERAZIONE SVIZZERA          SWISS CONFEDERATION</b>  <b>ÉRATION</b>	
<b>Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt)</b>  Informations relatives au transport (mention facultative)  Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)  Particulars of transport (optional declaration)	<b>Ursprungsland</b> Pays d'origine * <b>Paese d'origine</b> secondo indicazioni sulla fattura Paese d'origine Country of origin  <b>Bemerkungen</b> Observations Osservazioni Observations	
<b>Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci</b> Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Marks, numbers, number and kind of packages; description of the goods  <i>* <b>Contrassegno dell'imballaggio:</b>          Numerazione dei pacchi/colli (p. es. 1-3)          Numero di pacchi/colli          Tipo di imballaggio: cartone, legno ecc.</i>  <i>* <b>Descrizione dettagliata della merce con numeri di articolo, numeri di serie ecc. e quantità o misure esatte.</b></i>  <i>* <b>Indicare il numero della rispettiva fattura:</b>          «Details as per invoice No. .... dated ..... »</i>  <i>Se la descrizione è troppo lunga, è possibile aggiungere la fattura al certificato. In tal caso, occorre aggiungere la descrizione completa della merce, seguita dalla seguente frase: «Details as per attached invoice No. .... dated .....»</i>	<b>Nettogewicht</b> Poids net Peso netto Net weight kg, l, m <sup>3</sup> usw./etc./ecc.  * <b>Totale peso netto</b>          <b>Bruttogewicht</b> Poids brut Peso lordo Gross weight  * <b>Totale peso lordo (imballaggio incluso)</b>	
<p style="text-align: center;"><b>La sottoscritta Camera di commercio certifica l'origine delle merci summenzionate</b>          Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Ware  <b>La Chambre de commerce soussignée certifie l'origine des marchandises désignées ci-dessus</b>          The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods</p> <p style="text-align: right;"> <b>Camera di commercio del Canton Ticino</b>  <b>Handelskammer des Kantons Tessin</b>  <b>Lugano</b>   <b>Chambre de commerce du Tessin</b>  <b>Lugano</b>   <b>Chamber of Commerce Canton Ticino</b>  <b>Lugano</b> </p> <p>Lugano,</p>		

<b>1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)</b> VINA DUKE CO., LTD HAMLET 1, PHUOC VINH AN COMMUNE, CUCHI DISTRICT, HO CHI MINH CITY, VIETNAM		<b>Reference No.</b> 16578488																					
		<b>CERTIFICATE OF ORIGIN</b> <i>(Combined declaration and certificate)</i> <b>FORM B</b> Issued in Vietnam																					
<b>2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)</b>  SWITZERLAND		<b>4. Competent authority (name, address, country)</b> CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF VIETNAM HOCHIMINH CITY BRANCH 171 VO THIEU KIEU, 3rd Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: 84.8.9326498, 84.8.9325989, 84.8.9326598; Fax: 84.8.9325472 Email: vcci-hcm@hcm.vnn.vn																					
<b>3. Means of transport and route (as far as known)</b> BY SEA FROM : HOCHIMINH CITY TO : SWITZERLAND F.V : MEDFRISIA V.1196		<b>5. For official use</b>																					
<b>6. Marks, numbers and kind of packages; description of goods</b>  BACKPACKS   <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">VALUE ( USD )</td> <td style="text-align: center;">Q'TY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KID COMFORT I SET</td> <td style="text-align: right;">2,535.20</td> <td style="text-align: center;">40 PCS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KID COMFORT II SET</td> <td style="text-align: right;">5,700.24</td> <td style="text-align: center;">72 PCS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KID COMFORT III</td> <td style="text-align: right;">1,662.20</td> <td style="text-align: center;">20 PCS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,897.64</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">132 PCS</td> <td></td> </tr> </table>			VALUE ( USD )	Q'TY		KID COMFORT I SET	2,535.20	40 PCS		KID COMFORT II SET	5,700.24	72 PCS		KID COMFORT III	1,662.20	20 PCS			9,897.64	132 PCS		<b>7. Gross weight or other quantity</b>	<b>8. Number and date of invoices</b>  18 A/ IID-13 VND NOV.28.2011
	VALUE ( USD )	Q'TY																					
KID COMFORT I SET	2,535.20	40 PCS																					
KID COMFORT II SET	5,700.24	72 PCS																					
KID COMFORT III	1,662.20	20 PCS																					
	9,897.64	132 PCS																					
SAY TOTAL ( VALUE ) : US DOLLARS NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY SEVEN AND CENTS SIXTY FOUR ONLY. SAY TOTAL ( Q'TY ) : ONE HUNDRED AND THIRTY TWO PIECES ONLY.																							
CUSTOMS DECLARATION FOR EXPORT COMMODITIES NO : 95966 / XGC-P02G DD NOV.24.2011																							
<b>9. Certification</b> It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.		<b>10. Declaration by the exporter</b> The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in Vietnam and that they comply with the origin requirements specified for goods exported to																					
 HOCHIMINH CITY VIETNAM NOV.28.2011 (Place and date, signature and stamp of certifying authority)		 SWITZERLAND (importing country) HOCHIMINH CITY, VIETNAM NOV.28.2011 (Place and date, signature of authorised signatory)																					

